

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 luglio 1983

nella causa 285/81: Jean-Jacques Geist contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Ingiunzione di riprendere il servizio e sospensione del versamento dello stipendio — Articolo 60 dello statuto)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 285/81, Jean-Jacques Geist (avvocato: Marcel Slusny) contro Commissione delle Comunità europee (agente: Jörn Pipkorn, assistito dall'avv. Daniel Jacob), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1980, con cui è stato ingiunto al ricorrente di riprendere il servizio presso la sede di Ispra, e della decisione 12 gennaio 1981 con cui è stato sospeso il versamento del suo stipendio a partire dal 1° gennaio 1981, la Corte (terza sezione), composta dai signori: U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 luglio 1983, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 316 del 4. 12. 1981.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 12 luglio 1983

nella causa 170/78: Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica italiana, contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(1)</sup>

(Regime fiscale del vino)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 170/78, Commissione delle Comunità europee (agente: Anthony McClellan), sostenuta dalla

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 dell'8. 9. 1978; GU n. C 79 del 29. 3. 1980.

Repubblica italiana (agente: Arnaldo Squillante, assistito dal sig. Marcello Conti, avvocato dello Stato) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: R. N. Ricks, assistito dal sig. Peter Archer, Q.C., Gray's Inn), avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che il Regno Unito, trascurando di abrogare o di modificare le disposizioni nazionali relative all'imposta di fabbricazione sui vini leggeri non spumanti, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95, 2° comma, del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di sezione; Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 12 luglio 1983, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, applicando ai vini leggeri di uva fresca un'imposta di fabbricazione relativamente più elevata di quella gravante la birra, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95, 2° comma, del trattato CEE.
2. La Commissione delle Comunità europee e il Regno Unito sopporteranno ciascuno le proprie spese. Le spese sostenute dalla Repubblica italiana sono a carico del Regno Unito.

## SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 13 luglio 1983

nella causa 152/82 (domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice conciliatore del 4° cantone di Bruxelles): Sandro Forcheri e Marisa Marino, coniugata Forcheri, in Linkebeek, contro 1. lo Stato belga, rappresentato dal Ministro dell'istruzione nazionale e della cultura francese, 2. ASBL Institut supérieur de sciences humaines appliquées — École ouvrière supérieure, in Anderlecht <sup>(1)</sup>

(Insegnamento superiore — Tassa d'iscrizione complementare)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 152/82, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

<sup>(1)</sup> GU n. C 160 del 25. 6. 1982.

dell'articolo 177 del trattato CEE, dal giudice conciliatore del 4° cantone di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Sandro Forcheri e Marisa Marino, coniugata Forcheri, e 1. lo Stato belga, rappresentato dal Ministro dell'istruzione nazionale e della cultura francese, 2. ASBL Institut supérieur de sciences humaines appliquées — École ouvrière supérieure, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 7 e 48 del trattato, del regolamento (CEE) n. 1612 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257, pag. 2) e degli articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: A. O'Keefe, presidente di sezione; P. Pescatore, G. Bosco, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: S. Rozès; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 13 luglio 1983, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Qualora uno Stato membro organizzi corsi d'insegnamento concernenti in particolare la preparazione professionale, il fatto di esigere dal cittadino di un altro Stato membro, legittimamente stabilito nel primo Stato membro, una tassa d'iscrizione, non dovuta dai cittadini di questo, per la frequenza di detti corsi costituisce una discriminazione in ragione della cittadinanza vietata dall'articolo 7 del trattato.*

#### SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 14 luglio 1983

nella causa 144/82: Armelle Detti contro Corte di giustizia delle Comunità europee (\*)

(Dipendente — Annullamento della decisione di una commissione esaminatrice di un concorso)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 144/82, Armelle Detti (avvocato: Victor Biel) contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: François Xavier Zwickert, assistito dall'avv. Alex Bonn), avente ad oggetto l'annullamento

della decisione della commissione di esame del concorso CJ 49/79 relativa alla non iscrizione della ricorrente sull'elenco di riserva per stenodattilografe C 3/C 2 del suddetto concorso e l'ammissione della ricorrente ad un posto di categoria C 3/C 2 con effetto dalla data della sua nomina a segretaria dattilografa, la Corte (seconda sezione), composta dai sigg.: P. Pescatore, presidente di sezione; O. Due e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 luglio 1983, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La decisione della commissione di esame del concorso CJ 49/79, con cui viene negata alla ricorrente l'iscrizione sull'elenco di riserva per l'assunzione di segretarie stenodattilografe di lingua francese, categoria C 3/C 2, viene annullata.*
2. *La Corte di giustizia è condannata alle spese.*

#### SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 14 luglio 1983

nella causa 176/82: Théo Nebe contro Commissione delle Comunità europee (\*)

(Dipendenti — Assegnazione)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 176/82, Théo Nebe (avvocato: G. Vandersanden) contro Commissione delle Comunità europee (agente: J. Pipkorn, assistito dall'avv. R. Andersen), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1981, relativa ad una nuova assegnazione del ricorrente, a far data dal 1° dicembre 1981, dalla divisione VI/D/1 alla divisione VI/G/4, la Corte (seconda sezione) composta dai sigg.: P. Pescatore, presidente di sezione; O. Due e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: S. Rozès; cancelliere: J. A. Pompe, vice-cancelliere, ha pronun-

(\*) GU n. C 144 dell'8. 6. 1982.

(\*) GU n. C 197 del 31. 7. 1982.